

ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

PARTE PRIMA TARIFFA T.U.R.

Art. 1

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali | immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento (1)

Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento (2)

Note:

[I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell' 8% l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.] (3)

[II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3% la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico (4).] (5)

II- bis) 1 . Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto (6) (7);

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2 . In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3 . Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a) . Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4 .In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovratassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (8) (9).

4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4 (10).

[II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria (11).]

[II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta (12).]

[II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa (13).]

II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria (14)

(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384; dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993 n. 243; dall'articolo 10, comma 8, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323; dall'articolo 3, comma 14, lettera b), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30; dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; dall'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'articolo 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207; dall'articolo 2, comma 23, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; successivamente, sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 609, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 905, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(2) Capoverso aggiunto dall'articolo 1, comma 83, lettera b), numero 1), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A norma del comma 84 del medesimo articolo 1, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

(3) Nota abrogata dall'articolo 10, comma 23, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(4) L'aliquota del 4% è stata ridotta al 3% dall'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(5) Nota abrogata dall'articolo 10, comma 23, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(6) Lettera modificata dall'articolo 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(7) Per una proroga dei termini di cui presente lettera vedi l'articolo 1, comma 9-quinquies, del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 giugno 2014, n. 93.

(8) Nota aggiunta dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993 n. 243 e, successivamente, sostituita dall'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'aliquota del 4% è stata ridotta al 3% dall'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal 3% al 2% dall'articolo 10, comma 23, lettera c), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

(9) Comma modificato dall'articolo 41-bis, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 55, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(11) Nota aggiunta dall'articolo 3, comma 14, lettera c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e, successivamente, abrogata, dall'articolo 10, comma 23, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(12) Nota aggiunta dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e, successivamente, abrogata, dall'articolo 10, comma 23, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Nota aggiunta dall'articolo 4, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e, successivamente, abrogata, dall'articolo 10, comma 23, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(14) Nota aggiunta dall'articolo 1, comma 83, lettera b), numero 2), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A norma del comma 84 del medesimo articolo 1, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Art. 2

1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi ai beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7: 3%

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane: € 200 (1)

2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7: € 200 (2) (3).

(1) Importo elevato dall'articolo 10, comma 6 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 1989 n. 304; dall'allegato 2-bis, punto 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 e, da ultimo, dall'articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

(2) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(3) Importo elevato dall'allegato 2-bis, punto 1, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 e, da ultimo, dall'articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 3

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7: 1%

Art. 4

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all'art. 1

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonchè su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, semprechè i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa: € 200,00 (1)

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto: le stesse imposte di cui al successivo art. 7 (2)

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'art. 11- bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: € 200,00 (3)

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con soprapprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: € 200,00 (4)

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: € 200,00 (5)

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: € 200,00 (6)

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: € 200,00 (7)

2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lett. a)

e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa: € 200,00 (8)

f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico: € 200,00 (9)

g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: € 200,00 (10).

Note:

I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione (11).

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorchè derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell' art. 22 del testo unico (12).

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l' art. 9 della tabella (13).

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea (14).

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), n. 4), si applicano le imposte ivi previste (15).

[VI) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella.] (16)

[VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste (17).] (18)

(1) Numero modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è

elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 , con effetto dal 1° gennaio 2014.

(2) Numero modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c), numero 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(3) Numero modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c), numero 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446e, successivamente, dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. AA norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 , con effetto dal 1° gennaio 2014.

(4) Per l'interpretazione autentica del presente numero 6) vedi l'articolo 9, comma 11-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993 n. 75. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 , con effetto dal 1° gennaio 2014. Successivamente il presente numero, nella parte relativa all'aliquota del 1%, è stato modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(5) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 13 lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, successivamente, sostituita dall'articolo 10, comma 5, lettera c), del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996 n. 425. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 , con effetto dal 1° gennaio 2014.

(6) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista al presente periodo, è raddoppiata. Successivamente è stata aumentata del 50 per cento dall'articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243. Vedi inoltre comma 4 del medesimo articolo 17 D.L. n. 155/1993. Da ultimo, è stata così aumentata dall'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996 n. 425. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 , con effetto dal 1° gennaio 2014.

(7) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista al presente periodo, è raddoppiata. Successivamente è stata aumentata del 50 per cento dall'articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243. Vedi inoltre comma 4 del medesimo articolo 17 D.L. n. 155/1993. Da ultimo, è stata così aumentata dall'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996 n. 425. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 , con effetto dal 1° gennaio 2014

(8) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 , con effetto dal 1° gennaio 2014.

(9) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

(10) Lettera aggiunta dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 e, successivamente, modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

(11) Nota sostituita dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(12) Nota sostituita dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(13) Nota sostituita dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(14) Nota modificata dall'articolo 16, comma 13 lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, successivamente, sostituita dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(15) A norma dell'articolo 63, comma 6-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427, la disposizione contenuta nella presente nota, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione. Successivamente la presente nota è stata sostituita dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(16) Nota da ritenersi abrogata dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per effetto della sostituzione delle 7 originarie note con le attuali 5.

(17) Nota aggiunta dall'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

(18) Nota da ritenersi abrogata dall'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per effetto della sostituzione delle 7 originarie note con le attuali 5.

Art. 5

1. Locazioni e affitti di beni immobili:

a) quando hanno per oggetto fondi rustici: 0,50%

b) in ogni altro caso: 2%

a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all' articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento (1).

2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative: 2%

3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative: 0,50%

4. Contratti di comodato di beni immobili: € 200,00 (2).

NOTE:

l) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il

numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00 (3).

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00 (4).

II- bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'art. 17, comma 3- bis , l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00 (5).

(1) Lettera inserita dall' articolo 35, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 10-quinquies e il comma 10-sexies del medesimo articolo 35 .

(2) L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dal presente articolo, è così raddoppiata dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384. Vedi inoltre l'articolo 6, comma 5, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332. Successivamente è elevata del 50 per cento dall'articolo 17, comma 1 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243. Vedi inoltre il comma 4 del medesimo articolo 17 del D.L. n. 115/1993. Infine è stata elevata a 250.000 lire dall'articolo 10, comma 6 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1996, n. 425. A norma dell'allegato 2bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000 è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 , con effetto dal 1° gennaio 2014.

(3) Nota inserita dall'articolo 21, comma 18, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, modificata dall'allegato 2-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(4) Nota inserita dall'articolo 21, comma 18, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, modificata dall'allegato 2-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(5) Nota inserita dall' articolo 7, comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, successivamente, modificata dall'allegato 2-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

Art. 6.

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge: 0,50%

NOTA

Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

Art. 7.

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

[a] motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette e trattrici agricole: L. 150.000] (1)

[b] veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero auto- bus e trattori stradali fino a 110 KW: L. 150.000

2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW: L. 3.500

3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW: L. 1.750] (2)

[c] veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali: L. 99.000

- 2) da oltre 7 fino a 15 quintali: L. 144.000
- 3) da oltre 15 fino a 30 quintali: L. 162.000
- 4) da oltre 30 fino a 45 quintali: L. 189.000
- 5) da oltre 45 fino a 60 quintali: L. 225.000
- 6) da oltre 60 fino a 80 quintali: L. 258.000
- 7) oltre 80 quintali: L. 321.000](3)

[d] rimorchi di portata:

- 1) fino a 20 quintali: L. 132.000
- 2) da oltre 20 fino a 50 quintali: L. 177.000
- 3) oltre 50 quintali: L. 225.000] (4)

[e] rimorchi per trasporto di persone:

- 1) fino a 15 posti: L. 114.000
- 2) da 16 a 25 posti: L. 126.000
- 3) da 26 a 40 posti: L. 150.000
- 4) oltre i 40 posti: L. 180.000] (5)

f) unità da diporto:

1) natanti:

- a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto: euro 71,00
- b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto: euro 142,00

2) imbarcazioni:

- a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto: euro 404,00
 - b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto: euro 607,00
 - c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto: euro 809,00
 - d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto: euro 1.011,00
- 3) navi: 5.055,00 (6) (7)

Note:

[I] Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli -- sempreché non siano adatti al trasporto di cose -- la imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili] (8).

[II] Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità] (9) (10).

(1) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila è raddoppiata. Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 8 luglio 1998, n. 223, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, abrogata ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera c, numero 2), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(2) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila è raddoppiata. Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 8 luglio 1998, n. 223, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, abrogata ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera c, numero 2), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 57, comma 1, lettera c, numero 2), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(4) Lettera abrogata dall'articolo 57, comma 1, lettera c, numero 2), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(5) Lettera abrogata dall'articolo 57, comma 1, lettera c, numero 2), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(6) Lettera aggiunta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171 e, successivamente, sostituita dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991 n. 202 e, successivamente, modificata dall'allegato 2-bis, della legge L. 30 dicembre 2004 n. 311 come modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(7) A norma dell'articolo 17, comma 2, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993 n. 243, le misure della imposta di registro previste dal presente articolo sono state elevate del 50 per cento.

(8) Nota abrogata dall'articolo 57, comma 1, lettera c, numero 2), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(9) Nota abrogata dall'articolo 57, comma 1, lettera c, numero 2), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(10) Vedi inoltre l'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 8

1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari:

- a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti (1)
- b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3% (2)
- c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1%
- d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: € 200,00 (3)
- e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: € 200,00 (4)
- f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorchè recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni: € 200,00 (5)
- g) di omologazione: € 200,00 (6)

1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento (7).

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico (8).

II- bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa (9).

(1) Lettera modificata dall'articolo 57, comma 1, lettera c, numero 3), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 11 giugno 2003, n. 202 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell' art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli.

(3) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

(4) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

(5) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

(6) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro e, da ultimo, a 200 euro dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a decorrere dal 1° marzo 2001.

(8) Nota modificata dall'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a decorrere dal 1° marzo 2001.

(9) Nota aggiunta dall'articolo 23, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989 n. 154.

Art. 8-bis (1)

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorchè assoggettati all'imposta sul

valore aggiunto, di cui all' articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 : 1,5 per cento (2).

1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all' articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 : 9 per cento (3)

NOTE

i) Per le cessioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto (4)

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 164, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 83, lettera c), numero 1), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A norma del comma 84 del medesimo articolo 1, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 83, lettera c), numero 1), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A norma del comma 84 del medesimo articolo 1, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

(4) Nota modificata dall'articolo 1, comma 83, lettera c), numero 2), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A norma del comma 84 del medesimo articolo 1, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Art. 9

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: 3%

Art. 10

1. Contratti preliminari di ogni specie: euro 200 (1)

NOTA

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti alla imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9.

In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

(1) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. Successivamente, a norma dell'articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, l'importo dell'imposta fissa è elevato del 50 per cento. Vedi inoltre il comma 4 del medesimo articolo 17 del D.L. n. 155/1993. A norma dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, detta imposta fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro dall'allegato 2 bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A norma dell'articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200; a norma del comma 3 del medesimo articolo 26, le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non

autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Art. 11

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista la applicazione dell'imposta in misura fissa: euro 200,00 (1) (2).

(1) L'importo dell'imposta è stato modificato dall'articolo 10 comma 6 del D.L. 20 giugno 1996, n. 332; dall'articolo 19 della legge 13 maggio 1999, n. 133; dall'allegato 2 bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 e, da ultimo, dall' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.

(2) Comma modificato dall'articolo 57 del D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 11-bis

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: euro 200,00 (1) (2).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 22 del D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460.

(2) A norma dell' allegato 2-bis, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 11-ter

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private: euro 200,00 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4 del D.LGS. 4 maggio 2001, n. 207.

(2) A norma dell' allegato 2-bis, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell'articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.